

**Regolamento per il conferimento di Incarichi di Ricerca presso l'Università Commerciale
Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come
modificata dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79**

Emanato con D.R. n. 5 del 22/01/2026



Regolamento per il conferimento di Incarichi di Ricerca presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

**CAPO I
PARTE GENERALE**

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari degli ***“Incarichi di Ricerca”***, di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 1.2** Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
- a. ***“Università”***, l'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano;
 - b. ***“Selezione”***, le procedure di selezione dei titolari degli ***“Incarichi di Ricerca”*** dell'Università, svolte mediante bandi che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, con adeguata pubblicità degli atti;
 - c. ***“Commissione giudicatrice”***, la Commissione che si occupa della selezione dei titolari degli ***“Incarichi di ricerca”***, nominata dal Rettore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, per valutare le candidature presentate per la copertura dei posti messi a concorso;
 - d. titolari di ***“Incarichi di Ricerca”***:
 - ***“Pre-Doc Research Scholar”***: giovani studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, in termini accademici internazionali.
 - ***“PhD Candidate”***: studenti di dottorato che hanno terminato la durata legale del programma e non hanno ancora sostenuto la discussione della tesi di PhD.

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

- 2.1** L'Università può conferire Incarichi di Ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Responsabile della Ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici bandi o convenzioni.
- 2.2** Ai titolari degli Incarichi di Ricerca, individuati con le modalità descritte nel presente Regolamento, è corrisposto un trattamento economico determinato dall'Università Bocconi nel rispetto del trattamento minimo previsto dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Non si instaura un rapporto di lavoro subordinato tra l'Università e il titolare dell'Incarico di Ricerca.

- 2.3** Gli Incarichi di Ricerca vengono affidati ad esito delle Selezioni espletate dall'Università con le modalità previste dal presente Regolamento, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2.4** Per gli Incarichi di Ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Università prevede il conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. L'Incarico di Ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'Università.
- 2.5** Fermo quanto sopra, l'Incarico di Ricerca può essere affidato, mediante conferimento diretto, a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali (es. nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie 'MSCA', ovvero ad esito di procedure competitive finanziate dal Fondo Italiano per la Scienza o dal European Research Council, ecc., riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del candidato.
- 2.6** L'Università è impegnata a perseguire i suoi principali obiettivi di ricerca e di formazione in un ambiente (fisico e intellettuale) in cui tutti - gli studenti, la Faculty, lo staff - ricevono e offrono agli altri pari opportunità, dignità e trattamento, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, religione, età e condizioni economiche. A tale finalità, il presente Regolamento, insieme a tutti i Regolamenti dell'Università per le selezioni del personale, rispetteranno i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, in particolare il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani e il principio di superamento dei divari territoriali.

Articolo 3 – Durata dell'Incarico di Ricerca

- 3.1** Gli Incarichi di Ricerca hanno durata annuale e possono essere rinnovati o prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. I suddetti termini sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea, nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 3.2** L'Università potrà affidare Incarichi di Ricerca con durata diversa, ma per un periodo minimo di 6 mesi, quando ciò sia giustificato da motivate esigenze legate alla natura, all'articolazione o alla durata residua del finanziamento nazionale, europeo o internazionale di riferimento.
- 3.3** La durata complessiva degli Incarichi di Ricerca, affidati ai sensi del presente

Regolamento con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

- 3.4** Gli Incarichi di Ricerca non sono compatibili con le posizioni di cui all'art. 22-bis, con i contratti di ricerca di cui all'art. 22 e con i contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
- 3.5** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

CAPO II **SELEZIONE**

Articolo 4 – Attivazione della Selezione

- 4.1** Nei limiti dei posti disponibili e dei fondi assegnati ai Dipartimenti e Scuole nonché delle risorse finanziarie dei Centri di Ricerca, i rispettivi Direttori e Dean, valutati i propri fabbisogni di ricerca, possono presentare un'istanza motivata, che evidenzia le finalità, i mezzi richiesti e l'impatto atteso sulle attività del Dipartimento, del Centro di Ricerca o della Scuola, al Rettore per la Faculty,— la Direzione People & Culture e il Grants Office effettuano una valutazione istruttoria sulla coerenza normativa e di budget della richiesta - per la pubblicazione di specifici bandi di concorso, per titoli e colloquio, finalizzati alla stipula di Incarichi di Ricerca.
- 4.2** La Selezione sarà attivata mediante ricorso al job market nazionale e internazionale secondo le modalità descritte al presente capo II.
- 4.3** Il bando di concorso deve indicare:
- a. il regime giuridico;
 - b. la durata;
 - c. il numero dei posti;
 - d. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all'approvazione degli atti delle procedure di selezione;
 - e. il Dipartimento o il Centro di Ricerca di afferenza;
 - f. il Gruppo Scientifico Disciplinare, ovvero il Settore Scientifico

Disciplinare;

- g. la descrizione delle attività dell'oggetto dell'Incarico;
- h. i requisiti di partecipazione;
- i. le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- j. il trattamento economico e previdenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il trattamento economico potrà essere definito come importo fisso oppure all'interno di un intervallo retributivo, in funzione dell'esperienza e del curriculum del candidato.

- 4.4** Gli Incarichi di Ricerca di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferiti da istituzioni nazionali o estere, salvo quelle finalizzate esclusivamente alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 4.5** Gli Incarichi di Ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, specialistica o magistrale, dottorato di ricerca in Italia o all'estero fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 4.6** Gli Incarichi di Ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di Professori Associati o Ordinari e non possono essere computati ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (precariato nella pubblica amministrazione).
- 4.7** Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Università e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea. L'Università può pubblicare, inoltre, il bando sui principali siti internazionali di job opening del settore.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

- 5.1** Per effettuare la Selezione, il Dipartimento, il Centro di Ricerca ovvero la Scuola di affiliazione si avvale di una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, d'intesa con il Prorettore per la Faculty, su proposta del Direttore della struttura competente. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri, tra cui il Direttore del Centro di Ricerca, del Dipartimento o il Dean della Scuola o suo delegato. Almeno un componente della Commissione giudicatrice dovrà appartenere al medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare ovvero al Settore Scientifico Disciplinare messo a concorso.
- 5.2** Possono far parte della Commissione giudicatrice i Professori di prima e seconda fascia, sia interni che esterni all'Università, i Ricercatori Universitari del ruolo ad esaurimento, e i Ricercatori a tempo determinato in tenure-track (Assistant Professor).
- 5.3** Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4°

grado compreso, o un rapporto d'unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 comma 4 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- c) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5.4 Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5.5 La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.

Articolo 6 – Requisiti per la presentazione delle domande

6.1 Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della Selezione.

6.2 Non possono presentare domanda di partecipazione:

- a) il personale universitario di ruolo a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che ha usufruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento, al Centro di Ricerca o alla Scuola che richiede l'attivazione della Selezione, ovvero con il Rettore, il Consigliere Delegato o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Articolo 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

7.1. Le candidature (*applications*) alla Selezione devono essere presentate esclusivamente tramite il modulo online disponibile sul sito dell'Università, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. Il termine per la presentazione delle *applications* non può essere inferiore a 30 giorni e decorre dal giorno di pubblicazione sul sito web dell'Università.

7.2. Alle domande dovranno essere allegati, esclusivamente con modalità telematica, oltre alla documentazione richiesta nel bando:

- a) curriculum scientifico-professionale, incluso un elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf, ove richiesti nel bando;
- b) titoli, pubblicazioni e lavori, che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato nel bando.

Articolo 8 – Procedure di valutazione comparativa dei candidati

- 8.1.** La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle *applications* volta ad accertare il possesso di un curriculum scientifico-professionale e un'attitudine alla ricerca idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio, anche mediante conference call.
- 8.2.** Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web dell'Università.

CAPO III

INCARICO DI RICERCA – DIRITTI E DOVERI

Articolo 9 – Stipulazione del contratto

- 9.1.** Al termine della procedura selettiva, l'Università presenta l'offerta di Incarico al candidato collocato al primo posto in graduatoria. Tale offerta specificherà: il regime giuridico; il contenuto dell'attività affidata; il trattamento economico proposto; la durata e la data di inizio dell'Incarico; il trattamento economico proposto nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.6; le cause cessazione anticipata del rapporto. Nell'offerta sarà altresì indicato il termine entro il quale il candidato vincitore dovrà comunicare la propria accettazione, anche con modalità semplificate (es. tramite posta elettronica).
- 9.2.** Nel caso di accettazione dell'offerta, l'Università provvede a perfezionare il rapporto mediante la stipula della lettera di assegnazione dell'Incarico di Ricerca, che avrà durata e decorrenza conformi a quanto stabilito nel bando.
- 9.3** Ai **Pre-Doc Research Scholar**, titolari di un Incarico di Ricerca conferito dal Dipartimento dell'Università, sono attribuiti i seguenti impegni di supporto alla didattica:
 - attività di tutorato di 50 ore all'anno;
 - orientamento e consulenza agli studenti nelle scelte per l'Università, per i corsi di laurea e per i piani di studio.Ai **Pre-Doc Research Scholar** afferenti ai Centri di Ricerca, titolari di Incarichi di Ricerca, sono invece attribuite attività riconducibili alla terza missione, individuate tra quelle coerenti con la missione istituzionale dell'Università e con gli obiettivi del Centro stesso.

- 9.4** Ai **PhD Candidate**, titolari di Incarichi di Ricerca, saranno attribuiti impegni didattici per un massimo di 12 ore a semestre oppure attività di tutoraggio per 48 ore a semestre.
Nei Centri di Ricerca, ai titolari degli Incarichi di Ricerca saranno attribuite attività di terza missione, individuate tra quelle coerenti con la missione istituzionale dell'Ateneo e con gli obiettivi del Centro stesso.
- 9.5** È prevista l'applicazione integrale del Codice Etico dei Professori e dei Ricercatori Bocconi e al Codice di Comportamento dei Professori e dei Ricercatori dell'Università Bocconi, come previsto dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 9.6** Ai titolari degli Incarichi di Ricerca, individuati con le modalità descritte nel presente Regolamento, è corrisposto un trattamento economico determinato dall'Università Bocconi nel rispetto del trattamento minimo previsto dal decreto Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 22-ter comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 9.7** Agli Incarichi di Ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università Bocconi fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'Incarico di Ricerca.

Articolo 10 – Valutazione dell'attività svolta

- 10.1.** Ai fini dell'eventuale proroga dell'Incarico di Ricerca, è prevista una valutazione dell'attività svolta, da effettuarsi entro tre mesi dalla scadenza dell'Incarico. La valutazione è condotta dal Direttore della struttura competente, su proposta motivata del Responsabile della Ricerca, tenendo conto delle funzioni assegnate e degli eventuali risultati scientifici prodotti. L'esito della valutazione è formalizzato con apposito atto del Direttore della struttura competente e trasmesso al titolare dell'Incarico.
- 10.2.** Il Direttore competente, sulla scorta di tale valutazione, può proporre al Dirigente della Divisione People & Culture la proroga di tale Incarico per un periodo funzionale al suo completamento e comunque entro una durata massima di 3 anni, nel rispetto del limite di cui all'art. 3.5 del presente Regolamento nonché della normativa vigente.

Art. 11 – Cessazione dell'Incarico di Ricerca

- 11.1.** La cessazione dell'Incarico è determinata dalla scadenza del termine

dell'incarico, dal recesso di una delle parti o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

La parte recedente è tenuta a un preavviso di 60 giorni.

CAPO IV

NORME FINALI

Articolo 12 – Norme finali

- 12.1.** In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Direttore del Dipartimento, del Centro di Ricerca o il Dean della Scuola, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con l'attività affidata.

Articolo 13 – Efficacia

- 13.1.** Il presente Regolamento, previsto dall'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottato secondo le modalità di cui alla Legge n. 168/1989, entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università.